

COMUNE DI MALAGNINO

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 11 del 28.04.2023

CODICE: 10759 1 MALAGNINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di I^ CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA

OGGETTO: Determinazioni tariffe TARI e scadenze 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala Consiliare di Via S.Ambrogio 24, previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

LOSITO DONATO	SINDACO	Presente
GERVASI SERGIO	CONSIGLIERE	Assente
ZINI EUGENIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
SIMONINI CESARE	CONSIGLIERE	Presente
RAMPI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
VILLA MARCO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
PREDAROLI MORENA	CONSIGLIERE	Presente
ZINI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
BERRETTA ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
SCANDOLARA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
SARZI MARTA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Raffaele Pio GRASSI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Donato LOSITO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Visto che la TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, in particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Visto che l'ARERA ha approvato:

- la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- la deliberazione n. n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno “differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali” con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 30 aprile 2023;

Dato atto che il bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2023;

Visto il regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/06/2021;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2022/2025 in applicazione delle disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA;

Vista la proposta relativamente alle aliquote TARI 2023, allegata alla presente;

Dato atto di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle rate della TARI 2023:

- 15 luglio 2023 - 50% calcolato come da piano finanziario 2022
- 15 dicembre 2023 - saldo calcolato come da piano finanziario 2023

Acquisito, ai sensi degli artt. 49, comma 1 147 e 147-bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

INTERVIENE il consigliere di minoranza Sig. Scandolaro Alessandro, dichiarando quanto segue: “chiedo se non è il momento di cominciare a pensare di fare qualche risparmio sulla raccolta dei rifiuti intervenendo sull'attuale sistema. E' necessario verificare se ci sono società che non provvedono al pagamento della tariffa, che invece grava su altri utenti”;

CON voti unanimi e favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si richiamano per formare parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare per le motivazioni in premessa per l'anno 2023 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato alla presente proposta deliberativa che forma parte integrante e sostanziale;

3. Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle rate della TARI 2023:

- 15 luglio 2023 - 50% calcolato come da piano finanziario 2022
- 15 dicembre 2023 - saldo calcolato come da piano finanziario 2023

Da versare mediante avvisi PagoPa;

4. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
5. Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
6. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nelle apposite sottosezioni di primo livello denominata "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico" e "Amministrazione Trasparente - Bilanci - Bilancio Preventivo e Consuntivo".
- DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Donato LOSITO

Il Segretario Comunale
Raffaele Pio GRASSI
